



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

NR. Progr. 8

Data 27/04/2023

Seduta NR. 4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/04/2023 alle ore 15:25.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 27/04/2023 alle ore 15:25 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
TURCO FRANCESCO	S	D'ELIA COSIMO	S	MAIORANO LUCA	S
FRANZOSO MICHELE	S	DEPASCALE DIOMEDE	S		
FRASCELLA AGNESE	S	DILAURO PIETRO	N		
DEPASCALE FRANCESCO	S	SCHIFONE MICHELE	S		
CAPUTO ANGELO SANTO	S	TURCO GIUSEPPE	N		
LACAITA PIERINO	S	LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE	S		
Totale Presenti 11			Totali Assenti 2		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di PRESIDENTE, il DOTT. FRANCESCO TURCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre*

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 30/06/2021 e ss.mm.ii il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale

individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Torricella, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ager Puglia;

Dato atto che con la citata Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025;

Che l'Autorità, per quanto all'art.7 della sopra indicata deliberazione ha inoltre previsto un aggiornamento biennale del documento sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento e che, pertanto, tale aggiornamento rappresenta una procedura obbligatoria a cui i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF dovranno adempiere con riferimento all'annualità 2024;

Che l'Autorità concede la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso e che a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

- *“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.*
- *8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”.*

Atteso che il MTR-2 introduce una pianificazione economica-finanziaria pluriennale, si è proceduto, per quanto all'attualità per le annualità 2023 e 2025, con l'analisi degli obiettivi precedentemente fissati all'interno del Piano Finanziario e con un monitoraggio necessario a verificare che i valori indicati siano ancora conformi alle necessità in termini di copertura dei costi;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025, elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29 aprile 2022 ed ha valenza, per quanto sopra, per il biennio 2022-2023;

Che dal medesimo Piano economico finanziario 2022-2025, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo Ager Puglia, emergono costi complessivi per l'anno 2023 pari ad € 1.302.665,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 921.657,00

COSTI VARIABILI € 381.008,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) il rapporto dell'81,00% - incidenza delle utenze domestiche sul totale delle utenze è stato determinato in base alla quantità stimata di rifiuti annui prodotti per ciascuna macrocategoria negli anni precedenti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/04/2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, di cui all'allegato "A"(tariffa fissa) e A/1 (tariffa variabile) per le utenze domestiche e all'Allegato "B" (tariffa fissa) e B/1 (tariffa variabile) per le utenze non domestiche;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- il Decreto-legge n.228/2021 (cd.D.L."Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, all'art.3, co.5-quinquies stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione .In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;
- la seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023 nel corso della quale è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti urbani TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2021 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 7 del 20/04/2023;

Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 c.1 del Tuel;

Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 c.1 del Tuel;

Visto il parere FAVOREVOLE dell'organo di revisione giusto verbale n.9 del 21/04/2023;

Con la seguente votazione:

- **Presenti e votanti n.11 (incluso il Sindaco);**
 - **Voti Favorevoli n.8;**
 - **Voti contrari n.3 (Consiglieri comunali Luca Maiorano, Michele Schifone e Paride Lomartire);**
- espressi per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;**

DELIBERA

- a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2023**, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, valenza 2022-2023, così come approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/04/2022, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere "A"(tariffa fissa) e A/1(tariffa variabile) per le utenze domestiche e

“B”(tariffa fissa) e B/1 (tariffa variabile) per le utenze non domestiche quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

- b) di quantificare in € 1.302.665,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- d) di determinare le scadenze del tributo come segue:
 - 1. Prima rata 30 Giugno 2023,
 - 2. Seconda rata 31 Agosto 2023,
 - 3. Terza rata 31 Ottobre 2023
 - 4. Quarta rata 16 Dicembre 2023;
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023,

Con la seguente votazione:

- **Presenti e votanti n.11 (incluso il Sindaco);**
 - **Voti Favorevoli n.8;**
 - **Voti contrari n.3 (Consiglieri comunali Luca Maiorano, Michele Schifone e Paride Lomartire);**
- espressi per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 27/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. FRANCESCO TURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì,

RESPONSABILE

F.to DOTT. ITALO SGOBIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addì 27/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Allegato 4 A^u

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

$$Quf = Ctuif / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)$$

Quf = 0,73533

costi Fissi UD al lordo dell'Iva **317.382,21**

costi Fissi UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva = **317.382,21**

N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€ / mq
1	100255,00	0,75	75191,25	55290,44	0,55150
2	197092,00	0,88	173440,96	127536,47	0,64709
3	101313,00	1,00	101313,00	74498,57	0,73533
4	65305,00	1,08	70529,40	51862,44	0,79416
5	8868,00	1,11	9843,48	7238,21	0,81622
6	1182,00	1,10	1300,20	956,08	0,80886
TOTALE NETTO				317382,21	TFd al netto dell'Iva
IVA					
TOTALE LORDO RICAVI				317382,21	
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)				317382,21	
DIFFERENZA COSTI - RICAVI				0,00	

Augusto A1

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

$$Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)$$

costi Variabili UD al lordo dell'iva
rifiuti prodotti UD

767.746,44
2.434.468,77
767.746,44

costi Variabili UD al lordo dell'iva = Tariffa parte variabile TvD al lordo dell'iva =

Cu =	0,31537
Quv =	337,16158

N. occ.	N UtENZE	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€
1	1147	0,988	1133,236	105,053	120495,84	105,05
2	2007	1,66	3331,62	176,5061	354247,78	176,51
3	715	2,15	1537,25	228,6073	163454,24	228,61
4	368	2,8	1030,4	297,7212	109561,39	297,72
5	53	3,005	159,265	319,5186	16934,49	319,52
6	9	3,19	28,71	339,1895	3052,71	339,19
Totale utenze						
TOTALE NETTO						767746,44
IVA						
TOTALE LORDO						767746,44
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)						767746,44
DIFFERENZA						0,00

TVd Tot al netto dell'iva

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Allegato "B"

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

$$Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)$$

costi Fissi UND al lordo dell'iva = Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'iva =

74.447,68

Ctapf =	74447,68
Qapf =	0,99424

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KC	Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)	TFnd (ap)	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,00	607,20	0,78	473,62	470,89	0,77551
2	Campeggi, distributori carburanti	3,00	255,00	1,11	283,05	281,42	1,10361
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	1,13	0,00	-	1,11852
4	Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,78	0,00	-	0,77551
5	Alberghi con ristorante	1,00	2168,00	2,33	5040,60	5.011,57	2,31161
6	Alberghi senza ristorante	3,00	6258,76	1,49	9294,26	9.240,72	1,47645
7	Case di cura e riposo	4,00	5357,62	1,80	9643,72	9.588,17	1,78963
8	Uffici, agenzie, studi professionali	39,00	2840,92	1,58	4474,45	4.448,68	1,56593
9	Banche ed istituti di credito	2,00	423,00	0,95	399,74	397,43	0,93956
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	24,00	4175,59	1,74	7265,53	7.223,68	1,72998
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,00	616,11	2,28	1404,73	1.396,64	2,26687
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	20,00	2721,87	1,59	4327,77	4.302,84	1,58084
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,00	845,13	2,18	1838,16	1.827,57	2,16247
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	3858,99	1,29	4978,10	4.949,42	1,28257
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12,00	4641,45	1,43	6614,07	6.575,97	1,41679
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	16,00	1520,38	2,77	4211,45	4.187,19	2,75404
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	1815,60	2,19	3976,16	3.953,26	2,17739
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,00	3476,64	2,63	9157,47	9.104,72	2,61883
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	1,07	0,00	-	1,06384
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	577,10	2,59	1496,13	1.487,51	2,57757
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	2,63	0,00	-	2,60988
TOTALE NETTO					74878,99	74.447,68	
IVA						74.447,68	
						74.447,68	
						0,00	

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Allegato B^h

$$TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

costi Variabili UND al lordo dell'Iva

180.088,67

rifiuti prodotti UND

658.421,23

costi Variabili UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva =

180.088,67

Cu = 0,27352

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KD	TVnd	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,00	607,20	6,83	1.133,49	1,86675
2	Campeggi, distributori carburanti	3,00	255,00	9,75	680,03	2,66678
3	Stabilimenti balneari	-	-	9,96	-	2,72422
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	6,83	-	1,86675
5	Alberghi con ristorante	1,00	2.168,00	20,46	12.132,42	5,59614
6	Alberghi senza ristorante	3,00	6.258,76	13,05	22.339,91	3,56938
7	Case di cura e riposo	4,00	5.357,62	15,81	23.167,88	4,32429
8	Uffici, agenzie, studi professionali	39,00	2.840,92	13,89	10.793,04	3,79914
9	Banche ed istituti di credito	2,00	423,00	8,27	956,24	2,26061
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	24,00	4.175,59	15,32	17.491,11	4,18890
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,00	616,11	20,01	3.372,00	5,47305
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	20,00	2.721,87	14,01	10.430,09	3,83196
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,00	845,13	19,13	4.420,87	5,23099
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	3.858,99	11,30	11.921,82	3,08936
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12,00	4.641,45	12,51	15.881,57	3,42168
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	16,00	1.520,38	24,37	10.134,22	6,66558
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	1.815,60	19,25	9.559,46	5,26518
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,00	3.476,64	23,21	22.072,67	6,34885
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	9,40	-	2,57105
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	577,10	22,82	3.601,85	6,24129
21	Discoteche, night club	-	-	23,15	-	6,33053
TOTALE NETTO					180088,67	
IVA						
					180088,67	-
					180088,67	
					0,00	



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

REVISORE UNICO DEI CONTI (Nomina in delibera del Consiglio Comunale n. 49/2022)

VERBALE N. 9/2023

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno 21 aprile, alle ore 16:50, lo scrivente Revisore Unico dei Conti, dott. Nenna Cristiano, redige il presente verbale di cui al su indicato oggetto

Richiamato

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a decorrere dal 2014 la TARI (tassa sui rifiuti) in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2) e ne ha definito la disciplina entro cui i Comuni devono definire la regolamentazione e i vincoli di tariffazione;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Premesso che

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 [...] soggetto ad aggiornamento biennale"*;
- nella stessa Deliberazione si stabilisce che *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti [...] con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa"*.

Visto

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2023 trasmessa allo scrivente con Pec del 21/04/2023 con cui il Comune di Torricella intende:



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

- approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche allegata alla stessa;
- quantificare in € 1.302.665,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- determinare le scadenze del tributo come segue: Prima rata 30 Giugno 2023 - Seconda rata 31 Agosto 2023 - Terza rata 31 Ottobre 2023 - Quarta rata 16 Dicembre 2023;
- trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Visto il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti urbani TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2021 e successivamente modificato con delibera di C.C. n 7 del 20/04/2023.

Considerato che

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto-legge n.228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, all'art.3, co.5-quinquies stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la Conferenza Stato-Città del 18 aprile 2023 ha approvato la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio 2023.

Preso atto che

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità, sia tecnica che contabile sulla medesima proposta di delibera del Consiglio Comunale

Esprime



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(dott. Cristiano Nenna)